



13241-18 H

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -

Diritti della personalità

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

- Residenza anagrafica

- Decreto prefettizio

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Ud. 22/03/2018 -

CC

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

R.G.N. 27178/2016

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere Rep.

ha pronunciato la seguente

Cau. 13241

ORDINANZA

sul ricorso 27178-2016 proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ALOE';

- ricorrente -

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CHIETI, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositato il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

R.g. 27178/2016

9

3124
18

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con decreto del 30 marzo 2011, ha rigettato il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] avverso il provvedimento prefettizio del 31 marzo 2010 di diniego della residenza anagrafica nel Comune di Francavilla al Mare (Chieti), in via Cesare de Titta n. 2. Il tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con decreto del 30 marzo 2011, ha rigettato il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] avverso il provvedimento prefettizio del 31 marzo 2010 di diniego dell'istanza di registrare la sua residenza anagrafica nel Comune di Francavilla al Mare (Chieti), in via Cesare de Titta n. 2. Ad avviso del tribunale, da ripetuti accertamenti negativi effettuati da pubblici ufficiali presso l'indirizzo indicato era risultato che la [REDACTED] non aveva ivi stabilito la dimora abituale, che è presupposto della residenza, non essendo sufficiente l'occasionale ricezione di corrispondenza.

La [REDACTED] ha proposto reclamo, deducendo che, ai fini della nozione di stabile dimora, dovesse tenersi conto anche della volontà del soggetto e non solo del dato oggettivo della permanenza nel luogo; ha evidenziato di avere comunque ritirato due raccomandate presso le poste e di avere chiesto di effettuare gli accertamenti *in loco* dal giovedì alla domenica, essendo negli altri giorni della settimana impegnata a Roma per lavoro.

Il reclamo è stato rigettato dalla Corte d'Appello de L'Aquila, con decreto dell'11 aprile 2016, secondo il quale il concetto di dimora abituale, collegato a quello di residenza, presuppone l'elemento soggettivo della volontà del richiedente, che deve pur sempre desumersi dalle consuetudini di vita e dalle relazioni sociali che, nella specie, non indicavano alcuna radicazione della [REDACTED] nel territorio del Comune di

FrancaVilla al Mare, non essendo sufficiente la presenza *in loco* durante le vacanze estive; i vicini avevano riferito che l'appartamento era disabitato, come confermato dall'accumularsi della posta nella cassetta, dalle dichiarazioni dell'amministratore di condominio, il quale aveva riferito di diffide restituite al mittente per il pagamento delle quote condominiali; inoltre un accertamento eseguito di giovedì (il 23 marzo 2006), giorno indicato dall'interessata, aveva avuto esito negativo.

Avverso il predetto decreto, la ██████████ propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a tre motivi. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di merito basato il proprio convincimento sulla base di apprezzamenti personali di pubblici ufficiali, non coperti da pubblica fede, e di inconsistenti informazioni raccolte dall'amministratore di condominio e dai vicini.

Il motivo è inammissibile.

La censura sollevata dalla ██████████, che si duole della valutazione della Corte d'Appello di L'Aquila in relazione agli accertamenti svolti dai pubblici ufficiali, comporta un nuovo giudizio di merito attraverso la richiesta di un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

Non è ravvisabile violazione dell'art. 115 c.p.c. nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove indicate dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre – com'è avvenuto nel caso di specie, avendo ritenuto più rilevanti gli elementi probatori forniti dai pubblici ufficiali rispetto a quelli forniti dalla ████████ – ma soltanto nel caso – non ricorrente nella specie – in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016, n. 11892/2016).

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è invece configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892/2016, n. 13960/2014, n. 20119/2009, n. 26965/2007) e non è questo il caso.

Con il secondo motivo, è denunciato l'omesso esame di fatti decisivi che provavano la sua dimora in via Cesare de Titta n. 2 per tutto l'anno, come risultava da alcune fatture relative al consumo delle utenze domestiche.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica all'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione idonea a rivelare la *ratio decidendi*, dovendosi considerare in tali limiti ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione in seguito alla modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c., apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 43 c.c., 3 del dPR n. 223/1989, 16 Cost. e 2 del IV prot. Add. CEDU, avendo la Corte di merito

erroneamente interpretato in senso formalistico il concetto di dimora abituale.

Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la residenza di una persona, secondo la previsione degli artt. 43 c.c. e 3 del DPR n. 223 del 1989, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n. 25726 del 2011). L'accertamento di detti elementi in concreto è astrattamente censurabile negli stretti limiti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c. che il ricorso in esame non ha valicato.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 2050,00, oltre SPAD.

Doppio contributo a carico della ricorrente come per legge.

Roma, 22 marzo 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi **28 MAR 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Pinacchia